



COMUNE DI FAEDO

Provincia di Trento
Via S. Agata n. 5 – C.A.P. 38010
Telefono 0461 650133 – fax 0461 651135
e-mail: info@comune.faedo.tn.it
pec: comune@pec.comune.faedo.tn.it
Partita I.V.A. e C.F.: 00296490220

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 26.11.2014

Pubblicato all'albo pretorio per dieci giorni dal 1.12.2014 al 11.12.2014

In vigore dal 12 dicembre 2014

PARTE I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità - Interpretazione

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge regionale, dallo statuto e dal presente regolamento.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte al presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza.

4. L'interpretazione della norma adottata mediante apposito atto deliberativo ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 2

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del consiglio si tengono di regola presso la sede comunale in apposita sala.

2. La parte principale della sala è destinata ai componenti del consiglio comunale ed alla segreteria. Uno spazio apposito è riservato al pubblico.

3. Per motivi particolari le sedute consiliari possono avere luogo anche in un'altra sede adatta, sempre però nell'ambito del territorio comunale.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, come previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1986 (G.U. n. 128 del 5 giugno 1986)

Capo II - IL PRESIDENTE

Art. 3

Presidenza delle adunanze

1. Il consiglio è presieduto dal Sindaco.

2. In caso di assenza, impossibilità o impedimento del Sindaco il consiglio è presieduto dal vicesindaco; in caso di assenza, impossibilità o impedimento anche del vicesindaco il consiglio è presieduto nell'ordine dal consigliere più anziano di età.

Art. 4

Compiti e poteri del presidente

1. Il presidente svolge le funzioni previste dall'art.19 dello statuto.

2. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento.

4. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento.

5. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.

Capo III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 5

Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare come previsto dall'art. 20 dello statuto.

2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al presidente il nome del capogruppo, entro la prima riunione del consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al presidente le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano per voti ottenuti.

4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo capogruppo.

5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al presidente da parte dei consiglieri interessati.

Art. 6

Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni.

2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al consiglio dal presidente del consiglio.

3. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

4. Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza dei capigruppo, la giunta comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle funzioni da parte dei consiglieri che degli stessi fanno parte.

5. Le funzioni di segretario della conferenza sono affidate ad un componente della stessa. Qualora particolari esigenze lo richiedano tali funzioni potranno essere svolte da un dipendente comunale.

Capo IV - COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 7

Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale costituisce al suo interno le commissioni consultive previste dall'art. 22 dello statuto, stabilendo con apposite deliberazioni la composizione e le competenze.

2. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali designati con voto limitato al fine di garantire una adeguata rappresentanza delle minoranze.

3. La giunta comunale su richiesta della commissione potrà disporre la nomina di esperti esterni al consiglio, che parteciperanno ai lavori senza diritto di voto. Tali esperti dovranno avere riconosciuta competenza nelle materie da trattare. Con la medesima deliberazione di nomina la giunta comunale fissa le modalità di partecipazione degli esperti e ne determina il compenso in relazione alle prestazioni richieste.

Art. 8

Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione consiliare è eletto dalla stessa nel proprio seno, con

votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti, nella prima riunione che viene convocata dal presidente del consiglio.

2. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie.

3. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione.

4. La convocazione è disposta con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 9

Funzionamento delle commissioni

1. La riunione della commissione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. La seduta può essere dichiarata segreta dal presidente per la trattazione di argomenti che comportano giudizi sulle qualità ed attitudini di una o più persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa essere di pregiudizio agli interessi pubblici.

3. Il sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare senza diritto di voto alle riunioni di tutte le commissioni con facoltà di relazionare e di intervenire nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. Le funzioni di segretario delle commissioni sono affidate ad un componente delle stesse. Qualora almeno un terzo dei componenti lo richiedano, tali funzioni potranno essere svolte da un dipendente comunale.

Art. 10

Funzioni delle commissioni

1. Le commissioni consiliari, nell'ambito della loro funzione consultiva, provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del consiglio alle stesse rimessi dal sindaco o dalla giunta. Le commissioni possono essere altresì incaricate di studi e di verifiche nell'ambito delle materie loro assegnate.

2. Le commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, mediante apposite relazioni. D'intesa con il sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato per l'espletamento dell'incarico.

Capo V - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 11

Commissioni d'inchiesta

1. Il consiglio comunale nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo può costituire nel suo interno le commissioni speciali previste dall'art. 22 dello statuto incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

3. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.

4. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla giunta i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.

5. Con la presentazione della relazione al consiglio comunale la commissione conclude la propria attività ed è sciolta.

Art. 12

Commissioni di studio

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni speciali previste dall'art. 22, dello statuto per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrino nella competenza ordinaria delle commissioni consiliari permanenti. All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere, la composizione e le modalità di funzionamento.

Art. 13

Commissioni previste da leggi e regolamenti e rinvio generale.

1. Sono fatte salve le particolari e specifiche disposizioni che disciplinano le commissioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

2. Per quanto non previsto al presente capo e nelle norme citate per le commissioni di cui al presente articolo, si applicano le norme del precedente capo IV del presente regolamento.

3. Le dimissioni dei componenti delle commissioni hanno effetto immediato e sono irrevocabili.

Capo VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 14

Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascuna seduta o per periodi determinati, il presidente, su indicazione del capigruppo, nomina due consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.

2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal presidente con l'assistenza degli scrutatori. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei consiglieri scrutatori.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, gli scrutatori assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.

PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I - NORME GENERALI

Art. 15

Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.

Capo II - DIRITTI

Art. 16

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa è inviata al sindaco, il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria di cui agli artt. 37 e 81 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il presidente del consiglio iscrive la proposta all'ordine del giorno del consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente, il quale illustra la propria proposta al consiglio comunale. In caso contrario il sindaco comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al consiglio comunale, indicandone

i motivi. Qualora nel corso dell'istruttoria risulti necessario che gli uffici comunali o gli amministratori richiedano atti o documenti esterni o che la giunta o altri organi assumano atti prodromici, la proposta non può venire iscritta all'ordine del giorno se mancante di quanto richiesto. Essa tuttavia deve venire trasformata d'ufficio dal presidente del consiglio in mozione ai sensi del successivo articolo 21, che comporti l'obbligo per chi di dovere di adempiere a quanto richiesto, affinché la proposta possa andare in discussione nella seduta consiliare successiva alla completa istruttoria.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.

5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto al presidente del consiglio entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate al presidente nel corso della seduta, fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro consigliere.

6. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal presidente al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di emendamento di limitata entità presentate nel corso dell'adunanza il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non siano acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 17

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno su argomenti che riguardino direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Art. 18

Interrogazioni - Forma e Contenuto

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco o ai membri della giunta comunale per conoscere se un determinato fatto sia vero, od una determinata circostanza sussista o meno, se il sindaco o la giunta comunale abbiano avuto notizia in ordine ad una determinata questione e se tale informazione sia esatta, se la giunta comunale od il sindaco abbiano assunto una decisione in merito ad un determinato affare ed in generale per sollecitare informazioni, delucidazioni e spiegazioni sull'attività amministrativa del comune.

2. L'interrogazione viene consegnata nelle ore d'ufficio al sindaco o all'ufficio protocollo che su richiesta ne rilascia ricevuta.

3. All'inizio della seduta consiliare il presidente dà lettura o fa dare lettura delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. Dopo la lettura di ogni singola interrogazione il proponente può fornire delucidazioni in ordine alla medesima, con un intervento per il quale ha a disposizione cinque

minuti; dopodiché il sindaco o l'assessore competente risponde alla interrogazione.

4. Gli interroganti, avuta la risposta, possono intervenire per dichiarare se siano rimasti o meno soddisfatti dalla stessa, per la durata massima di minuti cinque.

5. L'interrogazione si intende ritirata qualora, in sede di trattazione della interrogazione, i proponenti siano assenti.

6. Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interrogazione, l'interrogante potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.

7. Il consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interrogazione venga data per iscritto. In tal caso il sindaco o l'assessore competente forniranno la risposta scritta entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione. L'interrogazione e la relativa risposta verranno iscritte nell'ordine del giorno del consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva. Per la trattazione di tali interrogazioni trovano applicazione i commi 3 e 4.

8. Su proposta del presidente o dei consiglieri proponenti, se nessun consigliere vi faccia opposizione, interrogazioni ed interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono trattate contemporaneamente ed alle stesse potrà essere fornita unica risposta.

Art. 19

Interpellanze - Forma e Contenuto

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o agli assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in ordine ad una determinata questione.

2. L'interpellanza deve essere formulata per iscritto e viene consegnata nelle ore d'ufficio al sindaco o all'ufficio protocollo che su richiesta ne rilascia ricevuta.

3. All'inizio della seduta e successivamente alla trattazione delle interrogazioni il presidente del consiglio dà o fa dare lettura delle interpellanze iscritte all'ordine del giorno.

4. Se i presentatori dell'interpellanza al momento della sua trattazione sono assenti, l'interpellanza stessa si intende ritirata.

5. Uno dei presentatori può fornire chiarimenti e delucidazioni sulla interpellanza presentata, con un intervento per il quale ha a disposizione cinque minuti.

6. Il sindaco o l'assessore competente, a loro volta, forniscono i necessari chiarimenti.

7. La risposta all'interpellanza a trattazione verbale potrà essere rinviata a successiva seduta quando, per la formulazione della stessa, risulti necessario assumere particolari informazioni o documenti non immediatamente accessibili o comunque quando la stessa abbisogni di particolare e specifico approfondimento.

8. Venuto meno l'oggetto o lo scopo dell'interpellanza, il proponente potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.

9. Successivamente ai chiarimenti forniti in chiusura di discussione da parte del sindaco o dell'assessore competente, l'interpellante che non si ritenga soddisfatto o qualsiasi consigliere può trasformare l'interpellanza in mozione. In tal caso la mozione verrà posta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva o, se il contenuto della stessa lo consente, posta subito in votazione su richiesta di almeno cinque consiglieri.

10. Il consigliere può formalmente chiedere che la risposta alla propria interpellanza venga data per iscritto. In tal caso il sindaco o l'assessore competente forniranno la risposta scritta entro il termine di 20 giorni dalla data di presentazione.

11. Su proposta del presidente, o dei consiglieri proponenti, se nessun consigliere vi faccia opposizione, interrogazioni ed interpellanze relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, sono trattate contemporaneamente ed alle stesse potrà essere fornita un'unica risposta.

Art. 20

Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze - tempo massimo

1. Il tempo riservato in ogni seduta consiliare alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze non potrà essere superiore a trenta minuti. Trascorso tale termine il presidente rinverrà alla successiva seduta le interrogazioni e le interpellanze che rimangano da svolgere.

Art. 21

Mozioni

1. La mozione consiste nella richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura tecnica od amministrativa su di un argomento rientrante nella competenza dell'amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che l'argomento medesimo abbia già formato o meno oggetto di una interrogazione o di una interpellanza, allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa.

2. La proposta non potrà avere contenuto immediatamente dispositivo e con effetti giuridici obbligatori; essa dovrà pertanto rappresentare una indicazione di natura politico-amministrativa in ordine a successivi provvedimenti e rispettivamente in merito all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte degli organi competenti. La mozione deve, sin dal momento della sua presentazione, essere completamente formulata ed avere la forma di deliberazione. La proposta così formulata non è soggetta ai pareri di cui all'art. 81 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

3. La mozione viene consegnata, nelle ore d'ufficio, al sindaco o all'ufficio protocollo che a richiesta ne rilascia ricevuta.

4. Le mozioni sono iscritte nell'ordine del giorno della prima seduta consiliare convocata successivamente alla data della loro presentazione e discusse successivamente alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

5. La discussione e l'approvazione delle mozioni seguono l'identica procedura di discussione e di approvazione delle proposte di deliberazione.

6. Qualora siano state presentate due o più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, su proposta del presidente o dei presentatori delle mozioni stesse, il consiglio può decidere che le predette mozioni formino oggetto di una unica discussione. In tal caso i presentatori delle singole mozioni sono iscritti a parlare secondo l'ordine di presentazione delle stesse.

7. Le mozioni hanno precedenza nella discussione sulle interrogazioni e sulle interpellanze che si riferiscono ad uno stesso oggetto. In tal caso gli interroganti o gli interpellanti possono rinunciare alle loro interrogazioni ed interpellanze ed hanno la parola sulla mozione in discussione subito

dopo il proponente della stessa ed i proponenti delle mozioni eventualmente ritirate ai sensi del comma precedente.

8. Venuto meno l'oggetto o lo scopo della mozione, il proponente potrà ritirare la stessa prima della sua lettura.

9. Dopo la lettura di una mozione, questa non può essere ritirata se almeno cinque consiglieri vi si oppongano facendola propria.

10. Nei casi di urgenza la mozione potrà essere iscritta all'ordine del giorno della seduta in corso, qualora, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, il consiglio comunale ne riconosca l'effettiva urgenza ed indifferibilità.

11. Gli organi interni dell'amministrazione comunale sono obbligati a dare esecuzione alle mozioni approvate dal consiglio comunale.

Art. 22

Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno sono manifestazioni di giudizio o di volontà che esprimono le opinioni, le prese di posizione o le determinazioni del consiglio comunale su qualsiasi argomento che possa interessare la comunità locale.

2. Sono equiparate agli ordini del giorno anche le proposte che abbiano per unico fine di provocare una manifestazione di sentimenti del consiglio di fronte a fatti o avvenimenti di particolare rilievo, sempreché le stesse non impegnino il bilancio comunale, né abbiano contenuto dispositivo.

3. Non rientrano in questa fattispecie, ma seguono le normali procedure le proposte di ordine del giorno che si riferiscono a deliberazioni per le quali sono necessari pareri obbligatori previsti dall'art. 80 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

4. Gli ordini del giorno non costituiscono provvedimenti amministrativi con effetti giuridici immediatamente obbligatori.

5. Gli stessi debbono essere redatti per iscritto e firmati e possono essere presentati da ogni consigliere o dalla giunta e dai gruppi consiliari.

6. Gli ordini del giorno, al pari delle mozioni, non sono soggetti ai pareri di cui all'art. 81 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

7. Gli ordini del giorno vengono consegnati, nelle ore d'ufficio, al sindaco o all'ufficio protocollo che a richiesta ne rilascia ricevuta.

8. Gli ordini del giorno sono iscritti fra gli argomenti da trattare nella prima seduta consiliare convocata successivamente alla data della loro presentazione e discussi successivamente alla trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.

9. Possono comunque essere presentati, discussi e votati anche ordini del giorno non elencati nell'atto di convocazione del consiglio a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dal comma 2.

10. La discussione e l'approvazione degli ordini del giorno seguono l'identica procedura di discussione e di approvazione delle proposte di deliberazione.

11. Qualora siano stati presentati due o più ordini del giorno relativi a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, su proposta del presidente o dei presentatori, il consiglio può decidere che i predetti ordini del giorno formino oggetto di una unica discussione. In tal caso i presentatori dei singoli ordini del giorno sono iscritti a parlare secondo l'ordine di presentazione degli stessi.

Art. 23

Richiesta di convocazione del consiglio

1. Quando almeno un quinto dei consiglieri assegnati lo richieda il presidente del consiglio è tenuto a diramare gli avvisi di convocazione del consiglio comunale entro cinque giorni dalla richiesta fissandone la relativa seduta entro il termine ordinario previsto all'articolo 29, inserendo all'ordine del giorno anche le proposte formalmente redatte ed istruite presentate dai richiedenti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, completa delle proposte formalmente redatte, che viene immediatamente registrata al protocollo dell'ente.

3. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Art. 24

Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 13 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Art. 25

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali per l'effettivo esercizio delle loro funzioni hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall'ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere copia di tutti i documenti amministrativi ai sensi dell'art. 13 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. Per l'accesso agli atti da parte dei consiglieri e per il rilascio di copie si rinvia alle norme del regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

3. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale.

Capo III - ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 26

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Ove un consigliere risulti assente per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, si avvia il procedimento di decadenza a norma dell'art. 21, comma 5, dello statuto.

Art. 27

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ai sensi dell'art. 14 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Parte III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I - CONVOCAZIONE

Art. 28

Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal Sindaco/Presidente del consiglio ogni volta che ne ravvisi la necessità entro i termini fissati da quest'ultimo. La convocazione è inoltre disposta su richiesta dei consiglieri ai sensi dell'art. 23.
2. Nel caso di assenza o impedimento del presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci ai sensi dell'art. 3 secondo comma del presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il presidente della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 29

Avviso di convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi o di posta elettronica certificata, quando il consigliere abbia fornito il proprio assenso scritto.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede ove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi

di prosecuzione della medesima adunanza.

3. Il consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza e relativamente per gli argomenti che rivestono carattere d'urgenza.

4. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno è firmato dal presidente del consiglio o da chi lo sostituisce o da colui cui compete per legge effettuare la convocazione.

Art. 30

Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.

2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali.

3. Spetta al presidente del consiglio stabilire l'elenco delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno osservando di norma la seguente disposizione: comunicazioni del sindaco, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, proposte del sindaco, proposte della giunta comunale, proposte dei consiglieri.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, seppure con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. L'ordine del giorno è inserito nell'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art. 31

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio con l'ordine del giorno deve essere consegnato al domicilio dell'amministratore, a mezzo di un messo comunale o trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata a quei consiglieri che abbiano aderito a tale forma di comunicazione.

2. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune, indicando con lettera indirizzata al presidente del consiglio il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti. Fino a quando non è stata effettuata la designazione, il presidente del consiglio provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere, a mezzo di raccomandata postale. Con tale spedizione si considerano osservati ad ogni effetto, sia l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione, che i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

3. Il messo rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti

l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata e l'indicazione del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può essere redatta su apposito foglio comprendente i nominativi di tutti i consiglieri sul quale vengono apposte le attestazioni del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare. In caso di irreperibilità temporanea del consigliere o del domiciliatario designato fino alla scadenza del termine di notifica, il messo notifica l'avviso alle persone indicate all'art. 139 del codice di procedura civile. Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nel citato articolo il messo affigge l'avviso alla porta dell'abitazione o lo depone nella cassetta postale presso il recapito.

Art. 32

Avviso di convocazione - Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nel calcolo non si computano il giorno della consegna dell'avviso e il giorno di convocazione.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno ventiquattro ore prima di quella stabilita per la riunione.

3. Nel caso che dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

4. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei punti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai commi precedenti possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire a maggioranza dei presenti che la loro trattazione sia rinviata ad altra seduta.

5. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.

Art. 33

Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato all'albo del comune contestualmente alla consegna degli avvisi di convocazione e fino al giorno della riunione. Il segretario comunale è responsabile di tale pubblicazione.

2. Il presidente del consiglio per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Capo II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 34

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso

la segreteria comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati all'atto della convocazione.

2. L'orario di consultazione corrisponde di norma con quello degli uffici comunali, salvo diversa determinazione presa dal Sindaco, i capigruppo ed il segretario comunale.

3. La proposta sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio è depositata entro i termini di cui ai precedenti commi nel testo completo dei pareri di cui all'art. 81 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 19 del testo unico sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni approvato con D.P.Reg. 28.05.1999, n. 4/L corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Art. 35

Adunanze di prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene la metà +1 dei consiglieri assegnati.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato dal presidente del consiglio anche a mezzo di appello nominale.

3. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente rinnova l'accertamento o l'eventuale appello fino a quando tale numero risulti raggiunto.

4. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'accertamento, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

5. Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo che sia stata aperta la seduta, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi. Nel caso che da nuovo accertamento risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare salvo quanto disposto dal comma successivo. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

6. Nel caso di volontà espressamente dichiarata da parte dei consiglieri o di ragioni di interesse che impongano l'allontanamento su uno o più punti, la seduta sarà dichiarata deserta solo per tali punti e la seduta stessa riprenderà con la discussione dei successivi argomenti dell'ordine del giorno.

7. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 36

Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito in giorno diverso per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non trattati per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo precedente per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga il quorum richiesto per la prima convocazione ridotto di n.1 consigliere.

4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati - se non vi sia la partecipazione della metà +1 dei consiglieri assegnati - i seguenti atti:

- a) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
- b) lo statuto delle aziende speciali;
- c) la partecipazione a società di capitali;
- d) l'assunzione diretta di pubblici servizi e la loro dismissione;
- e) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
- f) i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
- g) i programmi di opere pubbliche;
- h) il conto consuntivo;
- i) i regolamenti;
- j) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- k) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale;
- l) le piante organiche e le relative variazioni;
- m) l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal revisore.

5. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal presidente del consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione.

6. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, il presidente del consiglio è tenuto a far recapitare l'avviso per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta legalmente costituita fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.

7. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

8. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente il numero di consiglieri ivi previsto. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.

9. Se convocata nei termini previsti per l'adunanza di prima convocazione, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il

carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.

10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

Capo III - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

Art. 37

Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo articolo ed eccettuati i casi in cui con decisione motivata il consiglio non disponga altrimenti.

2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

Art. 38

Adunanze segrete

1. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulle qualità o attitudini di una o più persone, Il consiglio, su proposta motivata del Presidente e/o di almeno tre consiglieri, può deliberare il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. In tal caso il presidente del consiglio, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Art. 39

Adunanze "aperte"

1. Quando rilevanti motivi d'interesse della comunità lo facciano ritenere necessario il presidente del consiglio può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi previsti dall'art. 2 del presente regolamento.

2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse con i consiglieri comunali possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche, e sindacali interessate ai temi da discutere.

3. In tali particolari adunanze il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

4. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

Capo IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 40

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente può interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione il consiglio su richiesta dello stesso presidente, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese sulla sua espulsione.

5. I consiglieri che nonostante l'obbligo di allontanarsi dall'aula, ai sensi dell'art. 14 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L vi restino presenti, possono essere espulsi dal presidente.

6. L'uso da parte di consiglieri comunali di apparecchi registratori privati è ammesso nelle sedute pubbliche del consiglio comunale, vietato invece in quelle segrete.

Art. 41

Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

2. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.

3. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente può intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.

4. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.

5. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

6. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere

interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 42

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.

2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente del consiglio, che li esercita avvalendosi ove occorra dell'opera del servizio di vigilanza urbana e/o delle forze dell'ordine.

4. Quando delle persone arrecano turbamento ai lavori od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.

5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultino vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono, il presidente, udito il parere del capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato con le modalità stabilite dal regolamento per il completamento dei lavori.

Art. 43

Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente può invitare nella sala i dipendenti comunali, perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti lasciano l'aula restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 44

Partecipazione degli assessori non consiglieri

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, dello statuto, gli assessori non consiglieri hanno diritto e, se richiesto, l'obbligo di partecipare alle adunanze del consiglio nei casi ivi previsti con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità dell'adunanza.

2. L'eventuale assenza degli assessori non consiglieri quando sono obbligati ad essere presenti

non comporta l'invalidità della seduta consiliare che può proseguire nei lavori, ma il sindaco ha l'obbligo di fornire spiegazioni.

Capo V - ORDINE DEI LAVORI

Art. 45

Comunicazioni - Interrogazioni

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il sindaco/presidente effettua eventuali comunicazioni proprie sull'attività del comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità.

2. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nelle adunanze ordinarie, nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni.

3. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione.

4. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni, interpellanze, e ordini del giorno di cui agli articoli 17, 18, 19 e 22.

Art. 46

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente del consiglio o su richiesta di un consigliere, qualora nessun consigliere si opponga. Nel caso di opposizioni decide il consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.

2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.

3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quando essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

4. Il presidente del consiglio può fare nel corso della seduta comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 47

Discussione - Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà nell'ordine la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire. Quando dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capogruppo o il consigliere dallo stesso incaricato può parlare per due volte: la prima per non più di dieci minuti e la seconda per

non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.

3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.

4. Il sindaco/presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di dieci minuti ciascuno.

5. Il sindaco/presidente, od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Il presidente può dichiarare la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un consigliere per ciascun gruppo in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.

8. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore per ciascuno a cinque minuti. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

Art. 48

Ordini del giorno incidentali.

1. Su ogni argomento proposto all'esame ed all'approvazione del consiglio comunale possono essere presentati ordini del giorno. Essi contengono istruzioni e direttive agli organi di amministrazione attiva in ordine alla esecuzione ed alla attuazione delle deliberazioni alle quali si riferiscono. Gli ordini del giorno non costituiscono provvedimenti amministrativi con effetti giuridici immediatamente obbligatori.

2. Gli stessi debbono essere redatti per iscritto e firmati e possono essere presentati sin dal giorno di convocazione del consiglio, mediante consegna al protocollo del comune o nel corso della seduta consiliare, mediante deposizione sul banco del presidente prima della chiusura della discussione sull'argomento al quale essi attengono.

3. Gli ordini del giorno, al pari delle mozioni, non sono soggetti ai pareri di cui all'art. 81 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

4. Gli ordini del giorno vengono trattati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione sull'argomento col quale essi hanno attinenza. La votazione ha luogo dopo la loro illustrazione da parte del presentatore o dei presentatori e dopo l'intervento del sindaco o rispettivamente dell'assessore competente, ma prima della votazione finale sulla proposta di deliberazione cui si riferiscono.

5. Per l'illustrazione dell'ordine del giorno i presentatori hanno a disposizione cinque minuti, come per la successiva replica del sindaco o dell'assessore competente.

Art. 49

Questione pregiudiziale e sospensiva.

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. In ordine alle questioni pregiudiziali e sospensive il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 50

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio senza discussione e con votazione palese.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso per più di cinque minuti.

Art. 51

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze può essere stabilita periodicamente dal consiglio, su proposta presentata dal presidente, uditi i capigruppo.

2. Il consiglio può decidere all'inizio o nel corso di un'adunanza di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

4. Nel caso in cui il consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione; dopo di che il presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'ordine del giorno.

5. La seduta è unica anche nel caso in cui i lavori della stessa proseguano oltre la mezzanotte.

Capo VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. - IL VERBALE

Art. 52

La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio ed esercita le sue funzioni e se richiesto dal presidente, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.

Art. 53

Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto che documenta la volontà espressa dal consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.

2. Alla sua redazione provvede secondo quanto stabilito dall'art. 37 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L il segretario comunale, che potrà avvalersi di opportuni apparecchi di registrazione e/o di collaboratori dipendenti.

3. Il verbale riporta il giorno e l'ora d'inizio e chiusura della seduta, i nomi dei consiglieri presenti e di quelli assenti, i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione sia avvenuta a scrutinio segreto.

4. Quando gli interessati ne facciano richiesta al presidente del consiglio, i loro interventi e dichiarazioni di voto vengono allegati integralmente al verbale o la dichiarazione viene testualmente dettata.

5. Per gli argomenti trattati in seduta segreta il verbale deve contenere soltanto il risultato della votazione.

6. Quando siano discussi problemi che riguardino interessi patrimoniali del comune il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi dell'Amministrazione rispetto ai terzi.

7. Il verbale delle adunanze e i verbali delle deliberazioni sono firmati dal presidente del consiglio e dal segretario comunale.

Art. 54

Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione

1. Il verbale della seduta è depositato a disposizione dei consiglieri entro i 20 giorni seguenti alla data del Consiglio e consegnato in copia in allegato all'ordine del giorno del consiglio comunale immediatamente successivo. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi siano osservazioni sul verbale in approvazione.

2. Quando un consigliere lo richiede, il segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale della seduta per cui lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo il testo che si chiede sia cancellato o inserito nei verbali in

caso di registrazione o trascrizioni difettose.

3. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso ritornare in alcun modo nel merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire la proposta si intende approvata.

4. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso procedendo alla modifica. Le modifiche apportate dal consiglio comunale ai verbali delle sedute precedenti non sono oggetto di formale verbale di deliberazione e non è necessario acquisire i pareri di cui all'art. 81 del testo unico sull'ordinamento dei comuni approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L. I verbali ed eventuali rettifiche vengono approvati con formale deliberazione consiliare.

5. I verbali delle adunanze e i verbali di deliberazioni sono depositati nell'archivio comunale a cura del segretario comunale.

6. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni appartiene alla competenza del segretario comunale.

PARTE IV - LE DELIBERAZIONI

Capo I - LE VOTAZIONI

Art. 55

Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata normalmente in forma palese con le modalità di cui ai successivi articoli.

2. La votazione in forma segreta viene effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge, dallo statuto e nel caso di cui al precedente art. 38 o su richiesta di almeno tre consiglieri.

3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.

5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni sarà il seguente:

- a) la questione pregiudiziale, cioè la esclusione della discussione e del voto sulla proposta;
- b) la questione sospensiva, cioè la sospensione della discussione e del voto sopra la proposta;
- c) gli ordini del giorno incidentali;
- d) gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi, e infine gli emendamenti aggiuntivi;
- e) la proposta principale.

6. Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno cinque consiglieri hanno richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;

7. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono

conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

9. Per gli atti a contenuto normativo ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

- a) per gli atti a contenuto normativo il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese;
- b) per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti alla approvazione preliminare di eventuali variazioni.

10. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 56

Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano di regola per alzata di mano.

2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori il presidente ne proclama il risultato.

4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la proclamazione del risultato.

5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 57

Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente o di almeno cinque dei consiglieri.

2. Il presidente precisa al consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.

3. Il segretario comunale effettua l'appello al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario.

4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 58

Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata di norma a mezzo schede, secondo le modalità indicate nel successivo comma.

2. Le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, di uguale colore e formato, munite del timbro tondo del comune e prive di segni di riconoscimento. Ciascun consigliere scrive nella scheda il proprio voto positivo o negativo indicando «sì» o «no» o i nomi di coloro che intende eleggere nel numero indicato nella proposta di deliberazione sottoposta al consiglio.

3. I nominativi scritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

4. Nei casi in cui sia richiesto il sistema di votazione per voto limitato ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere o rappresentante della minoranza, si sostituisce all'ultimo eletto della maggioranza il consigliere o rappresentante della minoranza che ha abbia ottenuto il maggior numero di voti. Sono comunque fatte salve modalità diverse espressamente previste dalla legge.

5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.

6. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il presidente con l'assistenza degli scrutatori procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

10. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.

Art. 59

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti; non si computano coloro che si assentano prima di votare.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può nella stessa adunanza essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 60

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei membri in carica.

Art. 61

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

PARTE I - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Finalità - Interpretazione	1
Art. 2 La sede delle adunanze	1

CAPO II - IL PRESIDENTE

Art. 3 Presidenza delle adunanze	2
Art. 4 Compiti e poteri del presidente	2

CAPO III - I GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 Costituzione	2
Art. 6 Conferenza dei capigruppo	3

CAPO IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 7 Costituzione e composizione	3
Art. 8 Presidenza e convocazione delle commissioni	4
Art. 9 Funzionamento delle commissioni	4
Art. 10 Funzioni delle commissioni	5

CAPO V - COMMISSIONI SPECIALI

Art. 11 Commissioni d'inchiesta	5
Art. 12 Commissioni di studio	5
Art. 13 Commissioni previste da leggi e regolamenti	6

CAPO VI - I CONSIGLIERI SCRUTATORI

Art. 14 Designazione e funzioni	6
---------------------------------	---

PARTE II - I CONSIGLIERI COMUNALI**CAPO I - NORME GENERALI**

Art. 15 Riserva di legge	6
--------------------------	---

CAPO II - DIRITTI

Art. 16 Diritto d'iniziativa	7
Art. 17 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno	8
Art. 18 Interrogazione - Forma e Contenuto	8
Art. 19 Interpellanze - Forma e Contenuto	9
Art. 20 Trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze - tempo massimo	9
Art. 21 Mozioni	10
Art. 22 L'ordine del giorno	11
Art. 23 Richiesta di convocazione del consiglio	11
Art. 24 Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi	12
Art. 25 Diritto al rilascio di copie di atti e documenti	12

CAPO III - ESERCIZIO DEL MANDATO EFFETTIVO

Art. 26 Partecipazione delle adunanze	12
Art. 27 Astensione obbligatoria	13

PARTE III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I - CONVOCAZIONE	
Art. 28 Competenza	13
Art. 29 Avviso di convocazione	13
Art. 30 Ordine del giorno	14
Art. 31 Avviso di convocazione - Consegna - Modalità	14
Art. 32 Avviso di convocazione - Consegna - Termini	15
Art. 33 Ordine del giorno - Pubblicazione e diffusione	15
CAPO II - ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	
Art. 34 Deposito degli atti	15
Art. 35 Adunanze di prima convocazione	16
Art. 36 Adunanze di seconda convocazione	17
CAPO III - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE	
Art. 37 Adunanze pubbliche	18
Art. 38 Adunanze segrete	18
Art. 39 Adunanze "aperte"	18
CAPO IV - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	
Art. 40 Comportamento dei consiglieri	19
Art. 41 Ordine della discussione	19
Art. 42 Comportamento del pubblico	20
Art. 43 Ammissione di funzionari e consulenti in aula	20
Art. 44 Partecipazione degli assessori non consiglieri	20
CAPO V - ORDINE DEI LAVORI	
Art. 45 Comunicazione - Interrogazioni	21
Art. 46 Ordine di trattazione degli argomenti	21
Art. 47 Discussione - Norme generali	21
Art. 48 Ordini del giorno incidentali	22
Art. 49 Questione pregiudiziale e sospensiva	23
Art. 50 Fatto personale	23
Art. 51 Termine dell'adunanza	23
CAPO VI - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE. - IL VERBALE	
Art. 52 La partecipazione del segretario all'adunanza	24
Art. 53 Il verbale dell'adunanza - Redazione e firma	24
Art. 54 Verbale - Deposito - Rettifiche - Approvazione	24
PARTE IV - LE DELIBERAZIONI	
CAPO I - LE VOTAZIONI	
Art. 55 Modalità generali	25
Art. 56 Votazioni in forma palese	26
Art. 57 Votazione per appello nominale	27
Art. 58 Votazioni segrete	27
Art. 59 Esito delle votazioni	28
Art. 60 Deliberazioni immediatamente eseguibili	28
Art. 60 Deliberazioni immediatamente eseguibili	28
Art. 61 Norma finale	28